

Numero scheda 03.340.17

CONTRASSEGNO AUTO PER NEOGENITORI

Domanda di rilascio, modifica o duplicato o comunicazione di restituzione del C.I.T. - Contrassegno Identificativo Temporaneo per l'esenzione dal pagamento della sosta nelle aree comunali a pagamento.

Area AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Responsabile DEVANI BARBARA
Servizio Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

Modalità di richiesta

WEB
LETTERA
DI PERSONA
FAX

Atto conclusivo

In caso di accoglimento della domanda:

FORMA: Rilascio contrassegno

TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al compimento di 1 anno di età del bambino o all'eventuale perdita dei requisiti per il rilascio del contrassegno

ADOTTATO DA: Operatore di Sportello

In caso di diniego della domanda:

FORMA: Comunicazione di diniego

TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al sussistere delle cause che ne impediscono il rilascio (è comunque necessario presentare una nuova domanda)

ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio

Termine chiusura

Il contrassegno viene normalmente rilasciato alla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

Il procedimento si deve concludere comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il richiedente è:

- chi esercita la potestà genitoriale su bambino già nato e, limitatamente alla madre, fin dal 3° mese di gravidanza
- titolare di patente di guida di cat. B (o superiore) in corso di validità
- residente nel Comune di Casalecchio di Reno (è sufficiente aver presentato la dichiarazione di residenza)

Il contrassegno può essere richiesto anche dopo la nascita del bambino fino al compimento di 1 anno di età.

Documentazione

RILASCIO CONTRASSEGNO:

Compilare la modulistica on line presente di seguito.

RESTITUZIONE CONTRASSEGNO:

1) Modulo di comunicazione compilato e: (in alternativa)

- firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- firmato da persona delegata dal dichiarante o dal legale rappresentante. In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del dichiarante o del legale rappresentante (delegante) nei confronti di chi presenta la domanda (delegato), fotocopia del documento di identità o riconoscimento del delegante ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la domanda

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:

- a) la comunicazione è firmata digitalmente dal dichiarante
- b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
- c) la comunicazione è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
- d) la comunicazione è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del dichiarante e trasmessa tramite

posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

2) Contrassegno da restituire o autodichiarazione o copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, ecc.)

Normative

- D.LGS. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e successive modifiche
- "Modalità operative per la domanda e rilascio dei contrassegni identificativi temporanei per neogenitori"
- Delib. G.C. 18 del 10 marzo 2015
- Delib. G.C. 26 del 24 marzo 2015

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Per ogni nascita viene rilasciato un solo contrassegno, anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

Il contrassegno deve essere esposto all'interno dell'auto in modo che siano chiaramente visibili dall'esterno il numero di contrassegno e le date di rilascio e di scadenza.

I titolari del contrassegno devono esibirlo insieme alla patente di guida al personale autorizzato (agente di Polizia Locale e ausiliario della sosta) che ne faccia richiesta.

Il contrassegno è strettamente legato al trasporto della madre in gravidanza o del bambino, qualora sia stato rilasciato dopo la nascita.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle "Modalità operative per la domanda e rilascio dei contrassegni identificativi temporanei per neogenitori", verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste del Codice della Strada per omissione nel pagamento della tariffa e nella relativa esposizione del titolo di sosta.

Prima della nascita del bambino il contrassegno può essere utilizzato solo dalla madre in stato di gravidanza.

Dopo la nascita, l'uso del contrassegno è consentito alle sole persone titolari che siano conducenti e in presenza del bambino.

Il contrassegno non è cedibile ed è da ritenersi strettamente personale.

Il contrassegno consente la sosta gratuita nelle vie e in tutti i parcheggi a pagamento (righe blu) del territorio comunale:

- parcheggio di via della Chiusa prospiciente il supermercato COOP
- via Ronzani parcheggio prospiciente i civici 3 /V, 3/VIII, 3/IX, 5/III
- piazza R. Levi Montalcini parcheggio prospiciente la "Casa della Salute"

-
- parcheggio di Piazza Stracciari
 - via Rossini, via Martiri della Libertà, via Volta, via Righi
 - via Carducci nel tratto compreso tra il civico n.2 e il civico n.18
 - ex parcheggio ferrovia Casalecchio-Vignola, fra la "Casa della Conoscenza" e via Piave
 - ex parcheggio ferrovia Casalecchio-Vignola, collocato sotto al cavalcavia, fra la "Casa della Conoscenza", via Piave e via Sozzi
 - parcheggio di via Porrettana prospiciente il parco Rodari

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 285/1992, il cittadino anche straniero residente in Italia da oltre 60 giorni non può guidare sul territorio nazionale un veicolo immatricolato all'estero (quindi con targa straniera), salvo il caso di veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un dipendente o collaboratore residente in Italia da parte di un'impresa di in un altro Stato dell'Unione europea senza alcuna sede nel nostro Paese.